

- corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

7. ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l'iscritto dall'attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

L'obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

8. PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica, l'Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell'attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti.